

Nuovi criteri applicativi  
per l'autorizzazione di cave per la  
realizzazione di opere pubbliche  
di cui all'art. 38 della L.R. 14/98

**Relazione tecnica**



Dicembre 2009

## Sommario

1	Premessa .....	3
2	Esigenze Straordinarie.....	4
3	Grandi Opere Pubbliche di Interesse Statale o Regionale.....	5
4	Particolare Onerosità dell'approvvigionamento di Materiale.....	6
5	Impossibilità di Reperimento di Materiale sul Mercato .....	7
	Allegato 1 .....	8

# 1 Premessa

Nell'ambito dell'incarico di consulenza per la Revisione dei Criteri per la formazione dei Piani Cave Provinciali è stata svolta anche la revisione dei Criteri applicativi per l'autorizzazione di cave per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 38 della L.R. 14/98, come modificato dalla L.R. 29 giugno 2009 n.10

Pur essendo i piani cave provinciali gli strumenti per la programmazione regionale dell'attività estrattiva di cava, la complessità dell'iter di approvazione di tale Piani e le tempistiche di elaborazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche di particolare interesse non consentono in alcuni casi di coordinare per tempo il soddisfacimento del fabbisogno di materiale inerte per la realizzazione di tali opere attraverso i piani cave.

Per far fronte a tale situazione la Regione Lombardia nel tempo si è dotata di diversi strumenti normativi e disposizioni finalizzate a soddisfare l'esigenza di fornire materiale di cava per le opere pubbliche mediante l'attivazione di cave non inserite nei piani cave.

A tale scopo negli anni scorsi la Regione ha formulato criteri e indirizzi applicativi per l'autorizzazione di cave per opere pubbliche.

I vigenti criteri applicativi sono rappresentati dalla D.G.R. 29 dicembre 1997 n. 6/33965, *"Nuovi criteri applicativi per l'autorizzazione di cave per la realizzazione di opere pubbliche - Art. 45 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18"*.

**Il succedersi e l'integrazione delle nuove norme in materia (consistenti essenzialmente nell'approvazione della vigente L.R. 14/98 che ha sostituito la precedente L.R. 18/82) hanno determinato l'esigenza di adeguare i criteri esistenti, sostituendoli con quelli riportati in Allegato 1.**

Di seguito vengono presentati in dettaglio gli elementi che caratterizzano le richieste di autorizzazione per l'avvio di cave finalizzate a sopperire esigenze straordinarie dovute ad opere pubbliche.

## 2 Esigenze Straordinarie

Si deve intendere, in linea di principio tutto quanto non prevedibile.

Infatti i piani cave, pur contemplando nei propri fabbisogni anche quote di materiali inerti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture di vario genere, nonché per la manutenzione di tutta la rete stradale, non sono in grado comunque di prevedere tutta quella serie di esigenze straordinarie che possono manifestarsi in qualsiasi momento successivo alla data di adozione degli stessi piani cave, a partire dalla fase iniziale di programmazione dell'opera fino alla fase della sua realizzazione. In accordo con la Modifica ai criteri di redazione dei piani cave di cui all'art. 5 della l.r. 14/98 **si considerano fabbisogni ordinari**: costruzione di strade previste dalla pianificazione comunale, manutenzione di strade di ogni livello, manutenzioni di manufatti ed edifici, costruzione di nuove opere pubbliche, previste nel decennio di validità del piano cave e con progetto di preliminare approvato.

In particolare le esigenze straordinarie possono essere raggruppate entro alcune categorie, in relazione alla fase di avanzamento del progetto:

- a) in primo luogo sono da considerare straordinarie tutte le esigenze di inerti relative ad opere non computate nei piani cave, ed in particolare i quantitativi destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche il cui progetto preliminare non sia stato approvato al momento della formazione del piano cave.
- b) sono poi considerate "esigenze straordinarie" tutte le variazioni, debitamente motivate intervenute sul progetto dell'opera pubblica successivamente all'adozione dei piani cave e che comportino una modifica aggiuntiva relativamente al materiale inerte necessario per la sua realizzazione.

In sintesi si potrebbero verificare:

- variazioni in fase programmatica, riguardante generalmente aspetti localizzativi;
- variazioni in fase progettuale dovuti a motivi di ordine tecnico (ad es. riguardante la natura dei terreni), a motivi in ordine burocratico-amministrativi (ad es. per l'adeguamento a norme e regolamenti), a motivi di ordine sociale (ad es. per l'adeguamento a richieste delle comunità locali);
- variazioni in fase realizzativa dovute per lo più a ragioni di tipo geologico-tecnico; tipico di questo caso è, ad esempio, il preventivo ma mancato utilizzo di materiale proveniente dagli scavi all'interno del cantiere in quanto tale materiale, in sede di esecuzione dell'opera, si rileva non idoneo. In tal caso dovrà essere prodotta da parte dell'ente appaltante una certificazione attestante la inidoneità al riutilizzo del materiale scavato, indicando anche la eventuale percentuale o quantità recuperabile.

### 3 Grandi Opere Pubbliche di Interesse Statale o Regionale

Premesso che non esiste un riferimento normativo che possa circoscrivere con attenzione questa categoria di opere, è necessario procedere ad una delimitazione del campo attraverso successivi passi.

Innanzitutto, con riferimento all'art. 1 della l.r. n. 70 del 12 settembre 1983 e s.m., vengono definite "opere pubbliche di interesse regionale" quelle "opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche edilizia e residenziale, che si eseguono nel territorio della Regione Lombardia e che non siano di competenza della Stato a norma dell'art. 88 del suddetto decreto" (d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977).

Per quanto concerne il significato di "grande opera pubblica", non essendo possibile definirlo in termini quantitativi, questa amministrazione regionale ritiene opportuno delimitare il campo attraverso l'individuazione per tipologia di opere, secondo quanto normalmente inteso in ambito universitario.

Esse dunque comprendono:

- le strade
- le ferrovie
- gli aeroporti
- le dighe

Inoltre questa amministrazione ritiene opportuno, date le problematiche ad esse connesse, estendere il suddetto elenco anche alle seguenti categorie di opere:

- le discariche (per interventi accessori di impermeabilizzazione);
- le opere idrauliche di I e II e III categoria, così come definite dal r.d. 25 luglio 1904, n. 523
- Naturalmente il carattere "pubblico" delle suddette opere deve essere riscontrato soprattutto per quanto riguarda l'interesse che l'opera andrà a soddisfare.

## 4 Particolare Onerosità dell'approvvigionamento di Materiale

Poiché lo stesso primo comma dell'art. 38 della l.r. 14/98 prevede il reperimento del materiale idoneo "sul mercato" è evidente che il prezzo di mercato non deve essere considerato "particolarmente oneroso".

Il recepimento di materiale idoneo deve dunque essere giudicato "particolarmente oneroso" se al prezzo di mercato si aggiungono ulteriori costi che, in genere, sono motivati da costi di trasporto.

A tal proposito questa amministrazione regionale ritiene che l'organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione possa effettuare di volta in volta le necessarie verifiche relative all'onerosità dei costi di trasporto tenendo conto delle seguenti variabili:

- Distanza cave – opera pubblica
- Tipo di strade da percorrere
- Attraversamento dei centri abitati
- Tortuosità del percorso
- Carico del traffico sulle strade interessate dal trasporto.

Tali verifiche dovranno interessare: le cave degli ambiti estrattivi con materiale disponibile per la fornitura, le miniere (secondo quanto disposto dall'art 13 della L.R. 29 giugno 2009 n.10), la cava di prestito relativa all'istanza in corso di esame. La scelta finale dovrà tener conto del confronto tra le varie risultanze.

In fase di inoltro dell'istanza autorizzativa, la suddetta situazione dovrà essere opportunamente documentata attraverso un elaborato grafico in scala 1:25000 che localizzi l'opera pubblica in questione e tutte le cave e gli ambiti estrattivi previsti dai piani cave provinciali negli intorni dell'opera pubblica.

## 5 Impossibilità di Reperimento di Materiale sul Mercato

Anche in riferimento a quanto in precedenza esposto, per impossibilità di reperimento del materiale si deve intendere la indisponibilità di materiale idoneo entro un intorno tale da non provocarne una "particolare onerosità" di approvvigionamento, presso gli ambiti estrattivi o minerari e secondo i quantitativi previsti dal piano cave provinciale.

Al fine della valutazione finale si intenderà disponibile, su base annuale, il quantitativo previsto dal piano cave e che risulti tuttora in loco.

Sono comunque esclusi da tale valutazione le seguenti tipologie di poli:

- ambiti estrattivi non ancora attivati per motivi legali e/o amministrativi, ancorché previsti dal piano;
- ambiti estrattivi o minerari con materiali inerti aventi caratteristiche geotecniche, supportate da analisi di laboratorio, migliori di quelle richieste per il materiale necessario alla realizzazione dell'opera;
- ambiti estrattivi aventi materiale destinato dai titolari dei poli stessi al soddisfacimento del fabbisogno ordinario.

L'organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione potrà chiedere agli enti ed alle aziende interessate la documentazione necessaria all'acquisizione dei dati necessari al completamento dell'istruttoria in sintonia con i criteri con la presente circolare enunciati.

# Allegato 1

## Documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di cava di prestito sulla base degli articoli da 12 a 26 della L.R. 14/98

### A – Elementi Formali

- Istanza su carta da bollo con firma autenticata (art.12 - comma 2);
- documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento (art. 14 – comma 1a);
- concessioni precedenti- Decreti;
- certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati (art. 14 – comma 1b);
- documentazione fotografica idonea (art. 14 – comma 1c);
- documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente, (art. 14 – comma 1d ed art. 16) comprensiva di: certificato di iscrizione alla camera di commercio. Se si tratta di persona giuridica comprendere atto costitutivo della società con indicazione del capitale versato. Se si tratta di ditta individuale comprendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino i mezzi meccanici di proprietà e quelli in disponibilità.
- rilievo planimetrico quotato dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea (art. 14 – comma 1e);
- la ricevuta del versamento alla tesoreria dell'ente competente delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito ai sensi dell'art. 25, comma 1 (art. 14 – comma 1h);

### Si richiede inoltre di presentare:

- dichiarazione del sindaco del comune interessato che la cava ricade/non ricade in area vincolata ai sensi dell'art 146, comma 14 del d.lgs 22 gennaio 2004n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e all'art. 80 comma 3 lettera a e comma 3-bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio).(art. 4 comma 1c);
- dichiarazione del sindaco del comune interessato che la cava ricade/non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico (art. 4 comma 1d);
- dichiarazione del sindaco del comune interessato che la cava ricade/non ricade in area compresa in parco naturale di interesse regionale o in biotopo o geotopo o riserva naturale di interesse regionale individuati secondo la normativa vigente;
- dichiarazione del comune o dell'ente gestore dei servizi di acquedotto che certifichi che nell'intorno di 200m dai confini esterni dell'area di cava non esistano pozzi o sorgenti di acqua destinate al consumo umano.



## **B – Elementi Tecnico-Burocratici**

**1.** Se l'ambito estrattivo ricade in area vincolata ai sensi dell'art 146, comma 14 del d.lgs 22 gennaio 2004n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e all'art. 80 comma 3 lettera a e comma 3-bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio):

- dimostrazione di aver presentato copia completa di tutti gli elaborati al servizio regionale sviluppo sostenibile del territorio o all'ente eventualmente delegato;
- lettera di accompagnamento con timbro di ricevimento.

**2.** Se l'ambito ricade in zona montana sottoposta a vincolo idrogeologico:

- dimostrazione di aver presentato copia completa di tutti gli elaborati alla Comunità Montana o altro Ente Competente;
- lettera di accompagnamento con timbro di ricevimento.

**3.** Se l'ambito ricade in zona non montana sottoposta a vincolo idrogeologico:

- dimostrazione di aver presentato copia completa di tutti gli elaborati all'amministrazione provinciale Competente;
- lettera di accompagnamento con timbro di ricevimento.

**4.** Se l'ambito ricade in area compresa in parco naturale di interesse regionale:

- dimostrazione di aver presentato copia completa di tutti gli elaborati all'Ente gestore del parco;
- ricevuta datata e firmata.

**5.** Convenzione di cui all' art 15 l.r. 14/98

- copia autenticata della convenzione stipulata con il comune;
- tutti gli elaborati devono essere firmati dai proprietari e dai progettisti.

**6.** Per i progetti di cui al punto 8 lettera i dell'all. IV del d.lgs. 16/1/2008 n. 4 (cave e torbiere) (comma 1 lettera h-bis dell'art. 4 l.r. 14/98)

- provvedimento di assoggettabilità effettuato sui reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e con pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente, in applicazione dell'art. 20 del decreto 4/2008.

**7.** Per i progetti di cui alla lettera s dell'all. III del d.lgs. 16/1/2008 n. 4 (cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno o di un'area interessata superiore a 20 ha) e progetti di cui al punto 8 lettera i dell'all. IV del d.lgs. 16/1/2008 n. 4 (cave e torbiere) di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definito dalla legge 6/12/1991, n. 394 oggetto di VIA (comma 1 lettera h-bis dell'art. 4 l.r. 14/98)

- provvedimento espresso e motivato a conclusione del procedimento di VIA (art. 26 del decreto 4/2008), pubblicato per estratto a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della regione e per intero su sito web dell'autorità competente, in adempimento dell'art. 27 del decreto 4/2008.

### **C – Elementi Tecnico-Progettuali**

Progetto attuativo, riferito al progetto di cui all'art. 11, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente, completo di tavole grafiche in scala adeguata con la specificazione delle modalità di coltivazione e di relazione tecnica illustrativa contenente anche, in adempimento dell'art. 14 l.r. 14/98 e dell'art. 21 per quanto riguarda il riassetto ambientale dell'area:

1. rilievo plani altimetrico dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala 1:500 o 1:1000 esteso nelle zone limitrofe ad una distanza per ogni lato pari al doppio della larghezza della cava;
2. carta dei punti fissi, con individuazione di specifici punti fissi inamovibili di misurazione, con indicazione della quota s.l.m.;
3. relazione geologica ed idrogeologica dell'area di interesse, con determinazione delle sezioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche degli angoli di attrito necessari al calcolo dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione, firmata da tecnico iscritto ad un ordine professionale idoneo;
4. calcoli giustificativi della stabilità dei profili di sicurezza e dei terreni durante e al termine della coltivazione, firmata da tecnico iscritto ad un ordine professionale idoneo;
5. la valutazione della consistenza del giacimento coltivabile;
6. localizzazione delle aree di discarica, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
7. indicazione della profondità massima di escavazione;
8. le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità ed il metodo di coltivazione del giacimento, anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
9. il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero, nonché dei materiali utilizzabili e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi, firmato da tecnico iscritto ad un ordine professionale idoneo e dal proprietario; relazione tecnica specificante le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati. Tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti: le singole fasi del recupero ambientale durante la coltivazione (planimetria e sezioni), situazione e morfologia al termine del recupero ambientale (planimetria e sezioni), destinazione finale della zona (planimetria);

10. programma economico finanziario dell'intervento;
11. dimostrazione di aver presentato copia completa di tutti gli elaborati al comune competente (art. 17).

**Tavole grafiche allegate :**

1. planimetria in scala non inferiore 1:2000;
2. sezioni in scala non inferiore 1:200;
3. corografia generale dell'area di cava con indicazione dei collegamenti alla viabilità esterna;
4. fase di sistemazione del cantiere, colturamento, installazione impianti di servizio e viabilità relativa alla cava-planimetria e sezioni;
5. singole fasi di coltivazione con indicazione delle scarpate durante la coltivazione-planimetria e sezioni;
6. stralcio PRG comunale con indicazione della destinazione delle zone vicine e della viabilità, esistente e prevista, e relativo estratto normativo;
7. Computo metrico dei volumi da estrarre con indicazioni di: volumi di materiale utile per ogni singola fase, volumi da reimpiegare per la fase di recupero, volumi del cappellaccio (terreno superficiale accantonato).

**C – Ulteriore Documentazione**

Oltre alla documentazione prevista ai sensi degli artt. da 12 a 26 della l.r. n. 14/98 (integrati con le disposizioni di cui all'art 4 commi c, d,e, h-bis della l.r. 14/98 ed il progetto dell'ambito territoriale estrattivo di cui all' art. 11 della l.r. 14/98) si ritiene comunque necessaria la seguente documentazione:

**1. Determinazione del fabbisogno di materiale**

- Relazione sui quantitativi oggetto della richiesta autorizzativa, eventualmente suddivisi per tipologie di materiale, strettamente correlati alle opere da eseguire. Nel conteggio complessivo dovranno essere sottratti:
  - i quantitativi riguardanti differenti voci del capitolo (ad es. calcestruzzi, conglomerati, ecc)
  - i quantitativi di materiale idoneo riutilizzabile proveniente da scavi previsti nello stesso cantiere. Nel caso parte di tale materiale proveniente da scavi fosse inidoneo al riutilizzo sulla base della legislazione vigente dovrà essere presentata una dichiarazione dell'ente appaltante, corredata da adeguata documentazione, circa i quantitativi di materiale effettivamente riutilizzabile;
- tempi di consegna dell'opera in questione ed i relativi tempi di approvvigionamento del materiale anche sulla base di un'attestazione dell'ente appaltante.

## **2. In caso di Grande opera pubblica di interesse statale e regionale:**

- Relazione e planimetria in scala 1:10000/1:25000 che localizzi, oltre all'opera in questione, tutte le cave ed i poli estrattivi previsti dai piani cave negli intorni dell'opera pubblica.
- Nel caso il soggetto avente titolo a richiedere l'autorizzazione regionale non sia l'ente appaltante dovrà essere presentata adeguata documentazione a dimostrazione che il soggetto interessato risulti vincitore dell'appalto per la realizzazione dell'opera o fornitore dei materiali al vincitore dell'appalto.
- Nel caso in cui l'istanza, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 14/98, pur interessando un'area ricompresa all'interno del perimetro di un ambito estrattivo necessiti di volumi eccedenti le quantità previste dal piano, l'ente competente al rilascio del provvedimento è individuato nella giunta regionale .